

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1882

iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

« Le opposizioni devono essere motivate.

« Trascorsi i 2 mesi, ed entro 2 mesi, i Consigli dei comuni nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte, i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

« Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

« Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi la costituzione del consorzio obbligatorio non può aver luogo.

« Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può procedere alla costituzione del consorzio, anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali. »

Chi approva questo articolo è pregato d'alzarsi.
(È approvato.)

« Art. 20. Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.

« Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il consorzio. »
(È approvato.)

« Art. 21. La costituzione definitiva dei consorzi obbligatori è stabilita per decreto reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. »
(È approvato.)

« Art. 22. Le spese che i consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 19, vengono sostenute:

« Per un decimo dall'ente che ha iniziato l'esecuzione dell'opera.

« Per un decimo dallo Stato.

« Per un decimo dalla provincia o provincie interessate e senzienti beneficio.

« Per un decimo dal comune o comuni interessati e senzienti beneficio.

« Per sei decimi dai proprietari interessati e senzienti beneficio.

« Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che risentono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

« I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

« Compiuta la bonificazione a senso dell'articolo 3 lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

« La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10 e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

« Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

« Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui l'articolo 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari interessati e senzienti beneficio divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse. »

L'onorevole Visocchi ha presentato a questo articolo un emendamento, che consiste nell'aggiungere in fine del primo alinea le parole: « non meno che » e poi sopprimere l'ultimo alinea.

Onorevole Visocchi, dove va quel: « non meno che? » (*Harità*)

VISOCCHI. È chiaro. La mia proposta è che si dica:

« Le spese che i consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 19, vengono sostenute, non meno che per un decimo, ecc. »

Voci. Non c'è senso!

PRESIDENTE. Chiedo prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Signori, quanto a forma ci accorderemo facilmente. A me importa ora di dichiararvi le ragioni e la sostanza del mio emendamento.

Di tutte le opere di bonificazione noi abbiamo fatto due sole categorie; nella prima abbiamo posto quelle che hanno un grande interesse igienico, ovvero provvedono a un grande interesse agricolo, ed a queste accordiamo il concorso della metà della spesa da parte dello Stato e del quarto da parte delle pro-